



COMUNE DI BEVAGNA

PROVINCIA DI PERUGIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIRE A 100.000 EURO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27.09.2007



Corso G. Matteotti 58 - 06031 Bevagna (PG)

Tel. 0742 368111 - Fax. 0742 361647

C.F. e P. IVA 00450620547

e-mail: info@comune.bevagna.pg.it

www.comune.bevagna.pg.it

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Procedure di affidamento

Art. 3 – Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

Art. 4 – Requisiti degli operatori economici

Art. 5 – Offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 6 – Commissione esaminatrice

Art. 7 – Verifica anomalia delle offerte

Art. 8 – Divieto di frazionamento

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione dei servizi di ingegneria e di architettura e delle attività tecnico- amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, d'importo inferiore a 100.000 euro.
2. Ai fini del presente regolamento, i servizi di cui al comma 1 sono denominati "servizi tecnici".

Articolo 2

Procedure di affidamento

1. I "servizi tecnici" il cui importo stimato è inferiore a 10.000 euro sono acquisiti in economia mediante affidamento diretto con equa rotazione. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi dell'art.3, è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.
2. Gli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, il cui importo stimato è pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro, è effettuato, nel rispetto dei principi di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 2 è effettuato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 3

Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare, ai sensi dell'art.1, comma 3, con l'operatore economico si applica il decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 (in gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001 n.96), se le relative tariffe sono ritenute emotivamente adeguate.

Articolo 4

Requisiti degli operatori economici

1. L'affidamento dei servizi tecnici di cui all'art.1 è effettuato ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento mediante la procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, di contratti di pari importo.

Articolo 5

Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei in relazione all'oggetto dell'incarico a determinare la qualità e il valore tecnico

dell'offerta, prendendo in considerazione elementi quali il metodo e l'organizzazione delle prestazioni, la composizione del gruppo preposto per lo svolgimento del servizio, la riduzione del tempo di esecuzione della prestazione. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell'offerta elementi che attengono all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori analoghi già realizzati.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. La valutazione di cui all'articolo 5 è demandata a una commissione giudicatrice, composta dal responsabile dell'Area LL.PP., che la presiede, e da due componenti esperti scelti fra professionisti sulla base di designazione degli ordini professionali.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal responsabile dell'Area LL.PP. dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. Ai componenti della commissione giudicatrice si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 84, commi 5,6 e 7 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione dei compensi o gettoni di presenza per i componenti interni.

Articolo 7

Verifica anomalia delle offerte

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applicano i criteri di individuazione e il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli dal 86 al 88 del Dlgs n.163.
2. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86, comma 1, del D lgs n.163, come previsto dall'art. 124, comma 8, dello stesso Dlgs n.163.

Articolo 8

Divieto di frazionamento

1. Nessun servizio di ingegneria e di architettura e di attività tecnico amministrative connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina che regola il suo affidamento.